

## Regolamento delle quote «Gas» SSIGA

Deliberato dal Comitato il 4 giugno 2020

L'ammontare dei contributi e delle tasse viene pubblicato in un documento specifico chiamato «Quote associative».

### Aziende distributrici di gas

#### A) Principi

1. I soci della SSIGA attivi nel settore della distribuzione del gas sono:
  - gestori di reti, ossia aziende che gestiscono reti del gas, che possono essere o meno di loro proprietà.
  - Proprietari di reti del gas, le cui reti vengono gestite da altre aziende.
2. Per il calcolo della quota associativa di un gestore di rete si tiene conto di tutte le reti gestite e delle quantità di energia erogate ai clienti finali, tra cui anche reti di altre aziende di distribuzione del gas giuridicamente autonome o di gestori che vengono gestite contrattualmente dal socio.
3. I proprietari di reti del gas che non gestiscono direttamente queste ultime pagano solo una quota fissa.
4. La statistica del gas che la SSIGA realizza ogni anno costituisce la fonte dei dati per il calcolo della quota associativa.
5. Le quote associative vengono rimosse ogni anno civile.

#### B) Composizione delle quote associative

1. Le quote associative per le aziende operanti nel settore del gas (gestori di reti e proprietari di reti) sono composte da quattro elementi:
  - Contributo fisso (gestori di reti e proprietari di reti)
  - Contributo di ripartizione (in funzione della quantità, solo gestori di reti)
  - Tassa base (in funzione della quantità, solo gestori di reti)
  - Tassa ITISG (in funzione della lunghezza, solo gestori di reti)
2. Contributo fisso
  - Ogni socio deve versare un contributo fisso
3. Contributo di ripartizione
  - Ogni socio versa un contributo di ripartizione in funzione della quantità di energia erogata agli utenti finali attraverso tutte le reti gestite. Per quantità di energia si intende il contenuto di energia della quantità di gas trasportata.
  - Per ogni grande cliente (consumatore finale) si considerano al massimo 50 GWh all'anno.

- Le quantità di energia erogate a rivenditori, ad esempio a reti a valle, non sono soggette a contributo.
- La base di misurazione è costituita dalla quantità media di energia erogata nell'anno prima così come nei tre anni precedenti.

#### 4. Tassa base

- I gestori di reti del gas che importano gas destinato al consumo interno pagano una tassa in funzione della quantità.

#### 5. Tassa ITISG

- Per le reti gestite ogni socio versa un contributo ITISG.
- La base di misurazione è la lunghezza della rete di distribuzione e di trasporto dell'anno precedente con una pressione fino a 5 bar compresi, senza condotte di allacciamento.

### **C) Casi particolari**

#### 1. Clienti multi-site con diverse filiali ubicate in luoghi diversi

- Gli stabilimenti d'impresa che non costituiscono un'unità economica e locale non possono essere accorpati in un grande cliente (consumatore finale).
- I clienti con diversi punti di approvvigionamento (dalla stessa rete) in un'unica sede possono essere accorpati in un grande cliente (consumatore finale).

#### 2. Fabbisogno proprio

- I clienti/consumatori interni delle aziende distributrici di gas e la stessa azienda distributtrice di gas sono considerati consumatori finali e devono pertanto venir considerati nel calcolo della quota di ripartizione.
- Lo stesso dicasi per le quantità di gas che servono per la produzione di teleriscaldamento o per l'utilizzo in impianti di cogenerazione elettrica e termica e in stazioni di rifornimento. Gli impianti ubicati in luoghi diversi non possono essere accorpati.

Il presente regolamento delle quote sostituisce la precedente versione del 15 marzo 2018 ed entra in vigore il 1° agosto 2020.